



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

VISTA l’istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dalla società **Tecnoprove S.r.l.**, quale organismo autorizzato per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, con la quale è richiesta **la limitazione dell’autorizzazione** ricevuta con decreto direttoriale del 21 aprile 2017;

VISTO l’esito favorevole della relativa istruttoria svolta dall’Amministrazione competente;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **5 novembre 2018**;

DECRETA

Art. 1

1. Alla società **Tecnoprove S.r.l.** con sede in via dell'Industria 6, a Ostuni Z.I. (BR), CF 00425790771, nel seguito denominata "Organismo", è **parzialmente revocata** l'autorizzazione a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, con **l'esclusione** delle specifiche tecniche armonizzate, e nella qualità della tipologia di organismo, come di seguito specificate.

Organismo di certificazione di prodotto (SVVCP 1)

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/101	EN 14351-1:2006 + A2:2016	Finestre e porte - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte1: finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

Laboratorio di prova (SVVCP 3)

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
M/101	EN 13241:2003 + A2:2016	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
M/101	EN 14351-1:2006 + A2:2016	Finestre e porte - norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte1: finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

Art. 2

1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel richiamato decreto di autorizzazione del 21 aprile 2017 concernenti gli obblighi a carico dell'organismo.
2. La presente revoca dell'autorizzazione, di cui al comma 1 del precedente articolo, è notificata alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, 7/11/2018

**Il Direttore Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino
(f.to Mario Fiorentino)